

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E PER L'IGIENE AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 51 del 29 luglio 2013

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.	CONTENUTO
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	ESCLUSIONI
3	PRINCIPI GENERALI
4	DEFINIZIONI
5	CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
6	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
7	COMPETENZE DEL COMUNE
8	ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI A RIFIUTI URBANI

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO E ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ART.	CONTENUTO
9	PRINCIPI GENERALI
10	PRESCRIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO
11	LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
12	SISTEMI DI RACCOLTA
13	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
14	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
15	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
16	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
17	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI
18	CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
19	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
20	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI
21	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (AUTOCOMPOSTAGGIO)
22	RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO

ART.	CONTENUTO
23	SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE
24	CESTINI PORTARIFIUTI
25	FIERE E MERCATI
26	DIVIETO DI ABBANDONO E DI IMBRATTAMENTO
27	CONDUZIONE DI ANIMALI
28	PULIZIA DEI FABBRICATI E AREE CONTIGUE, E DEI TERRENI NON EDIFICATI
29	AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
30	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
31	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE

32	AREE DI SCARICO, TRASPORTO MERCI E DEAFFISSIONE MANIFESTI
33	POZZETTI STRADALI E FONTANE
34	CAROGNE DI ANIMALI
35	MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE
36	ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO
37	ALTRI SERVIZI AMBIENTALI

TITOLO IV DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ART.	CONTENUTO
38	DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
39	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
40	SANZIONI

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.	CONTENUTO
41	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
42	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE
43	DANNI E RISARCIMENTI
44	NORME FINALI
45	VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è predisposto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rifiuti; disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati a trattamento, recupero o smaltimento, e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. Vengono inoltre stabilite con il presente Regolamento le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale promuovendo, a tal fine, la partecipazione attiva dei cittadini in forma singola e/o associata e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. 03.04.2006, n. 152;
 - e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, del successivo recupero, trattamento o smaltimento sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo Decreto.
3. In linea generale il presente Regolamento si applica ai rifiuti urbani e ai rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel territorio del Comune di Montevarchi, ed in particolare:
 - a) ai rifiuti urbani, come definiti al successivo art. 6;
 - b) ai rifiuti di origine non domestica, assimilati agli urbani in base a quanto indicato dall'art. 8, purché provenienti da locali soggetti alla tassa comunale;
 - c) ai rifiuti derivanti da manifestazioni pubbliche quali feste, sagre, mostre, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, religioso, folcloristico;
 - d) ai rifiuti derivanti da mercati o fiere.

ARTICOLO 2 ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei casi previsti dall'art. 185 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., con particolare riferimento:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

- d) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della normativa vigente;
- e) alle acque di scarico, compresi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso;
- g) ai sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati e i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, ecc.).

ARTICOLO 3

PRINCIPI GENERALI

1. Le finalità del presente Regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative a "Raccolta", "Trasporto", "Recupero" e "Smaltimento" e loro controllo, nonché le corrette procedure per il decoro urbano e l'igiene ambientale.
2. L'intero ciclo di gestione dei rifiuti, disciplinato dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, costituisce nelle sue varie fasi attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, facendo riferimento anche all'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I della parte IV del D.lgs.152/2006 e s.m.i.;
 - c) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

- d) **abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente Regolamento;
- e) **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- f) **detentore:** il produttore dei rifiuti, o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g) **commerciante:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- h) **intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- i) **prevenzione:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- j) **gestione:** il conferimento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- k) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- l) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione delle stazioni ecologiche e dei centri di raccolta comunali ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- m) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- n) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro – lattine – plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- o) **preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- p) **riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- q) **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- r) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- s) **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- t) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- u) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del medesimo Decreto;
- v) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.lgs. 03.04.2006, n. 152;
- w) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità. In particolare si intende per:
 1. **autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 2. **composter domestico:** contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico in alto e altra bocca di scarico in basso, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 3. **cassa di compostaggio:** una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'adeguata areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 4. **compostaggio tradizionale** (concimaia, fossa, cumulo): ammasso localizzato e controllato di materiale, a contatto con il terreno naturale, che consente un'adeguata areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
- x) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- y) **gestione integrata dei rifiuti:** complesso delle attività di raccolta e trattamento rifiuti, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, nonché il controllo di tali operazioni e la gestione delle discariche post chiusura, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti stessi;
- z) **Autorità di Ambito:** è definita dall'art. 201 del D.lgs. 152/2006 come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun Ambito Territoriale Ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- aa) **Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud (c.d. Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud):** l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, ovvero l'Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 69/2011, che a decorrere dal 1 Gennaio 2012 svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- bb) **titolare del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, come disposto dall'art. 198 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 (ovvero i Comuni) e le Autorità di Ambito istituite ai sensi dell'art. 201 del medesimo Decreto;
- cc) **gestore del servizio:** il soggetto individuato dal titolare del servizio per lo svolgimento dei servizi integrati di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani;
- dd) **centro di raccolta comunale:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è stata stabilita con Decreto 08.04.2008 e s.m.i. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- ee) **stazione ecologica:** punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi senza trattamenti così come previsto dall'allegato 1 alla Delibera del Consiglio Regionale 07.04.1998, n. 88, per la cui realizzazione ed esercizio è richiesta l'autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente.

ARTICOLO 5

CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia definita all'art. 179 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.
3. Le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:
 - a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
 - c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
 - d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
4. In particolare, per quanto concerne l'attuazione di misure necessarie alle attività di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, così come indicato dalla Direttiva europea 2008/98/CE, il Comune si impegna a collaborare con gli altri Enti Locali territoriali, con l'Autorità idrica e l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, con i gestori del servizio rifiuti e del servizio idrico, con le

Autorità di vigilanza e controllo, con le associazioni di categoria, con le associazioni di volontariato ambientale al fine di predisporre progetti mirati di prevenzione e riduzione.

ARTICOLO 6

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Essi sono ulteriormente classificati in:
 - aa) frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente biodegradabile; a titolo esemplificativo ma non esaustivo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - bb) frazione secca (indifferenziato): i rifiuti non recuperabili;
 - cc) frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
 - dd) rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto e moto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - ee) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), raccolti in maniera separata nei cinque raggruppamenti previsti dal D.M. 185/2007, provenienti dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (D.lgs. 151/2005);
 - ff) rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo articolo 7;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque altra natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e). Si fa salvo quanto previsto dalle Leggi sanitarie, nonché quanto previsto dalle norme di Polizia mortuaria.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali, ad eccezione dei RAEE di consumatori conferiti da distributori ai sensi del D.M. 65/2010;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. 158/2003;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 7

COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in coerenza con le attività dell'Ambito Territoriale Ottimale, nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgendo attraverso il gestore i seguenti servizi:
 - a) la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico, ad esclusione dei fanghi di fosse settiche;
 - b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
 - c) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
 - d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal Piano Finanziario e dal Contratto di Servizio.
2. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la dislocazione delle isole ecologiche stradali, anche interraste, e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del Piano di Ambito.

ARTICOLO 8

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI A RIFIUTI URBANI

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano in via provvisoria, fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. da parte dello Stato, criteri e modalità di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti extradomestici classificati come speciali.
2. Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come specificato al presente articolo.

3. I rifiuti non pericolosi di cui al comma 2 devono essere sottoposti al pagamento della tassa comunale.
4. L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione.
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative di cui al successivo comma 6.
In particolare:
 - a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;
 - b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero / smaltimento previsti dal sistema di gestione e trattamento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati, in base alle codifiche comunitarie, alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente Regolamento:
 - a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo, vetro, materiali misti, e simili);
 - b) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - c) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose;
 - d) carta e cartone;
 - e) vetro;
 - f) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - g) paglia e prodotti di paglia;
 - h) rifiuti biodegradabili di cucine e mense (c.d. "umido");
 - i) abbigliamento;
 - j) prodotti tessili;
 - k) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - l) feltri e tessuti non tessuti;
 - m) pelle e simil-pelle;
 - n) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
 - o) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - p) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - q) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - r) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - s) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - t) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - u) nastri abrasivi;
 - v) pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - w) vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose;
 - x) medicinali non pericolosi;
 - y) batterie e accumulatori non pericolosi;
 - z) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica, non pericolose;

- aa) legno non contaminato, compresi gli scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- bb) plastica;
- cc) metallo;
- dd) rifiuti biodegradabili (c.d. “verde”);
- ee) rifiuti urbani non differenziati (c.d. “secco”) per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.) i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale, presupposto che ai fini della loro assimilazione tali rifiuti devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca);
- ff) rifiuti dei mercati;
- gg) rifiuti ingombranti.

7. Ai fini dell’assimilazione, i rifiuti classificati come “rifiuti ingombranti” devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, e devono essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) materassi;
- b) poltrone e divani;
- c) sedie e altri mobili in materiali compositi;
- d) tapparelle e suppellettili;
- e) teli plastificati;
- f) tubi e cassette.

8. Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività ricettive alberghiere, extralberghiere e collettive;
- b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- c) servizi igienico-sanitari;
- d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- e) uffici e locali di Enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- f) servizi scolastici e loro pertinenze;
- g) attività di vendita al dettaglio e relativi magazzini;
- h) pubblici esercizi;
- i) attività artigianali presso i committenti;
- j) attività artigianali, produttive e di servizio extraresidenziale;
- k) attività di deposito, stoccaggio, commercio all’ingrosso e simili.

9. I rifiuti prodotti nei locali ove si svolgono le attività elencate al comma 8 si considerano equiparati ai rifiuti solidi urbani purché siano qualitativamente riconducibili a categorie merceologiche ricomprese nell’elenco previsto al comma 6.

10. Per quanto riguarda il criterio quantitativo, il limite di assimilabilità dei rifiuti speciali viene stabilito, per singola tipologia conferibile, facendo riferimento ai limiti massimi riportati nella seguente tabella:

Cat	Descrizione	Kg/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,65
2	Cinematografi e teatri	4,25

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,45
5	Stabilimenti balneari	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	5,12
7	Alberghi con ristorante	14,67
8	Alberghi senza ristorante	10,98
9	Case di cura e riposo	13,55
10	Ospedali	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,55
12	Banche ed istituti di credito	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90,55
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	64,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	98,96
28	Ipermercati di generi misti	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	60,50
30	Discoteche, night club	16,83

Se l'azienda produttrice oltrepassa il limite quantitativo previsto da tale Regolamento, deve provvedere al trattamento oneroso dei rifiuti conferiti in eccedenza. Potranno essere concesse particolari deroghe esclusivamente per le fasi di recupero e riciclaggio.

11. Con riferimento alla classificazione di cui alla normativa vigente sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:

- a) tutti i rifiuti, di origine non domestica, prodotti in superfici non sottoposte a tassa;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
- c) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- d) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- e) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- f) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
- g) i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione / manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di utilizzo professionale (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);

- h) i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di origine non domestica diversi da quelli identificati con il Codice CER 20.01.36 o con il Codice CER 20.01.21*, come previsto dal D.lgs. 151/2005;
 - i) i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
 - j) i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 15.07.2003, n. 254 e s.m.i.
12. Sono possibili deroghe per i rifiuti di cui al comma precedente nel caso di accordi e contratti di programma sottoscritti tra i Comuni, la Provincia, l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud e le Associazioni economiche di categoria.
13. Per la categoria dei "grandi produttori", definiti come coloro che superano i limiti di cui al comma 10 (per esempio la grande distribuzione organizzata), il Comune, di concerto con l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud e con il gestore, può stabilire contratti di utenza specifici che prevedano il conferimento in quantità o modi diversi dallo standard nonché servizi ulteriori come i lavaggi dell'attrezzatura assegnata.
14. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere attivati appositi servizi tenendo, per quanto possibile, in conto le effettive qualità e quantità prodotte; deve d'altra parte essere attuata, a cura dell'utente, già a monte, una differenziazione omogenea per frazioni merceologiche così come attuata dalle utenze domestiche.
15. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa di cui all'art. 238 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. nei modi stabiliti dal relativo Regolamento di attuazione. Per contro è garantito senza ulteriori oneri il trattamento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che, previo accordo con il gestore, potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative dello stesso.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO E ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ARTICOLO 9 PRINCIPI GENERALI

1. L'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre Amministrazioni Pubbliche, svolge il ruolo di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti medesimi.
2. I rifiuti solidi urbani, così come classificati al precedente art. 6, ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani, così come classificati all'art. 8, devono essere conferiti, raccolti e trasportati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire l'obiettivo della separazione dei flussi e del recupero delle diverse tipologie di materiali che compongono i rifiuti urbani e assimilati, sia quelle riciclabili sia quelle pericolose;
 - b) la detenzione iniziale dei rifiuti deve avvenire all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Nella detenzione iniziale devono essere osservate modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori di prossimità;
 - c) lo svuotamento periodico dei contenitori posti sulle strade è effettuato garantendo l'igiene ed il decoro dell'area circostante o sottostante;

- d) il servizio di trasporto è effettuato con mezzi idonei, per ogni tipologia di raccolta, ad assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza;
- e) il gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima dell'avvio a recupero e smaltimento;
- f) la fase di trattamento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle Autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e previste nel redigendo Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti;
- g) i rifiuti possono essere conferiti al centro di raccolta comunale a supporto della raccolta differenziata nel rispetto dell'art. 18.

ARTICOLO 10

PRESCRIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO

1. Il conferimento di rifiuti sul territorio comunale avviene unicamente nelle forme previste dal presente Regolamento, in coerenza a quanto stabilito dal contratto di servizio stipulato dal gestore, ed è vietato ai soggetti che non siano residenti o che non abbiano sede nel Comune (ad eccezione delle presenze turistiche).
2. L'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata.
3. I rifiuti devono essere conservati nei locali di produzione e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati, con le modalità di cui ai successivi articoli ed al Regolamento per la gestione ed il funzionamento del centro di raccolta comunale.
4. È pertanto fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione.
5. È vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi dovessero risultare pieni.
6. È vietato incendiare i rifiuti.
7. È vietato immettere nei contenitori di prossimità residui liquidi o semiliquidi. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
8. È vietato immettere nei contenitori di prossimità predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 6 del presente Regolamento e assimilabili agli urbani di cui all'art. 8:
 - a) rifiuti pericolosi;
 - b) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti solidi urbani;
 - c) rifiuti urbani ed assimilati per la cui raccolta siano state istituite speciali articolazioni del servizio, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero del materiale;
 - d) materiali combustibili;
 - e) ceneri calde e fuliggine;
 - f) ogni tipo di materiale di risulta da lavorazioni edilizie, demolizioni e scavi.

9. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo il caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori di prossimità.
10. È vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento.
11. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
12. La raccolta delle principali frazioni merceologiche (indifferenziato, carta e cartone, organico e multimateriale) può essere effettuata mediante contenitori stradali (modalità c.d. di prossimità) e/o a mezzo di sacchetti e/o bidoncini (modalità c.d. domiciliare o "porta a porta").
13. Nell'ambito della raccolta "porta a porta", qualora i rifiuti non siano conformi, per natura, orario o giorno di conferimento, nonché per modalità di consegna, il gestore del servizio segnala il fatto sia all'utente che al Comune per i relativi provvedimenti.
14. Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune e/o dal gestore del servizio, o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto, in percentuale definita dal gestore stesso, stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio.
15. È vietata l'utilizzazione dei contenitori di prossimità quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
16. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti:
 - a) sono posizionati in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
 - b) sono puliti attraverso interventi di lavaggio e/o disinfezione a cura del gestore del servizio.
17. La localizzazione di contenitori stradali è eseguita in base a criteri di ottimizzazione del servizio e, nel caso in cui siano collocati su suolo pubblico, anche in considerazione dei vincoli posti dal Codice della Strada. I contenitori dei rifiuti urbani saranno preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto nonché della salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico.
18. È vietato spostare i contenitori stradali, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune di Montevarchi motivata richiesta in tal senso.
19. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che all'interno di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
20. I titolari delle attività di cui al precedente comma, nonché i responsabili di Enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori, collaborano alla diffusione del

materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

21. Trattandosi di servizi per la collettività, i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati oltre che in area pubblica anche in area privata, previo assenso dei proprietari, per esigenze di pubblica utilità.
22. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e dei singoli lotti e nel caso di interventi di ristrutturazione dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o segnaletica di stationamento per i contenitori dei rifiuti urbani. Tali strutture dovranno essere realizzate sulla base di standard predisposti dal Comune di Montevarchi in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
23. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il gestore predispone interventi alternativi, previa informazione agli utenti. In ordine a particolari motivate esigenze, si potranno comunque disporre di norma con apposito provvedimento specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.

ARTICOLO 11

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni delle norme nazionali, regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo:
 - a) l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa alle utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di compostaggio;
 - b) l'attivazione della raccolta della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
 - c) l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. In particolare, il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - b) favorire il recupero di materiali fino dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
3. Ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.

ARTICOLO 12

SISTEMI DI RACCOLTA

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta domiciliare o “porta a porta”: raccolta che prevede l’esposizione in luogo concordato in prossimità dei locali dell’utenza in giorni ed orari prestabiliti di rifiuti confezionati in sacchi e/o contenitori rigidi o in forma sfusa;
 - b) raccolta stradale o “di prossimità”: raccolta effettuata mediante contenitori installati sul territorio (cassonetti, campane, ecc.) sia in piazzole, sia in isole ecologiche;
 - c) raccolta effettuata presso il centro di raccolta comunale: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate di appositi contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti ammessi in base all’atto autorizzativo / approvativo;
 - d) raccolta domiciliare “a chiamata”: servizio su prenotazione di alcune tipologie di rifiuti (es. ingombranti);
 - e) raccolte specifiche (es. pile, farmaci, RAEE).
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione di principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese e la qualità del recupero dei materiali, contenendo i costi di gestione.

ARTICOLO 13

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta sono disciplinate dai successivi commi in coerenza a quanto definito nel contratto di servizio e nel progetto annuale predisposto dal gestore del servizio di concerto con il Comune e l’Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud.
2. È possibile, a seconda dell’area in cui ricade l’utenza, conferire le principali frazioni differenziate prodotte secondo la modalità c.d. “porta a porta” oppure all’interno dei contenitori stradali.
3. Il servizio di raccolta della **frazione indifferenziata** viene svolto dal gestore del servizio con le seguenti modalità:
 - a) mediante appositi contenitori di prossimità, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle utenze interessate sacchetti e/o bidoncini.
4. Il servizio di raccolta della **frazione recuperabile** costituita **da carta e cartone** viene svolto dal gestore del servizio con le seguenti modalità:
 - a) presso il centro di raccolta comunale;
 - b) mediante appositi cassonetti di prossimità, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - c) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle utenze interessate sacchetti e/o bidoncini.

5. Il servizio di raccolta della **frazione recuperabile multimateriale** (plastica, vetro, lattine, alluminio e banda stagnata) viene svolto dal gestore del servizio con le seguenti modalità:
 - a) presso il centro di raccolta comunale;
 - b) mediante apposite campane di prossimità, idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocate in piazzole apposite;
6. Il servizio di raccolta della **frazione organica** (c.d. “umido”), viene svolto dal gestore del servizio sia mediante l'utilizzo di contenitori di prossimità idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite; sia mediante il sistema di ritiro di tipo domiciliare per il quale le utenze sono tenute al conferimento dei rifiuti prodotti in sacchetti chiusi idonei all'uso e di materiale biodegradabile eventualmente inserendoli all'interno di contenitori rigidi appositamente forniti.
7. Per agevolare l'utenza nella separazione del rifiuto organico possono essere consegnati contenitori sottolavello.
8. La raccolta viene effettuata, normalmente, nei giorni lavorativi con modalità ed orari prestabiliti e con frequenza prefissata adeguata a prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. Il servizio di raccolta domiciliare della frazione organica viene effettuato con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana.
9. La raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del gestore del servizio.
10. Le utenze devono provvedere alla pulizia dei contenitori di cui sono state fornite. Inoltre in caso di cessazione dell'utenza e successiva riconsegna dell'attrezzatura al gestore, quest'ultima deve risultare perfettamente pulita e disinfettata. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'addebito del costo relativo alla pulizia del contenitore fissato dallo stesso gestore.
11. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente di autocertificazione con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore

ARTICOLO 14

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.
2. I c.d. “grandi produttori”, quando produttrici di rifiuti assimilati, devono concordare con il Comune e con il gestore l'affidamento di “contenitori dedicati”; in caso di fornitura dell'idonea attrezzatura devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori, sia per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

3. I contenitori sistemati all'interno delle attività in cui si producono rifiuti speciali assimilati sono ad uso esclusivo di quelle determinate attività.

ARTICOLO 15

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avviene utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune e anche presso il centro di raccolta comunale.
2. Tanto la frequenza di svuotamento dei contenitori quanto la loro dislocazione è stabilita di concerto tra il Comune, il gestore del servizio e l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud, secondo le necessità.
3. I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la denominazione dei rifiuti raccolti corredata da pittogrammi e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, del corretto conferimento.
4. I punti di raccolta sono collocati preferenzialmente presso le rivendite dei beni da cui originano i rifiuti urbani pericolosi (ad esempio nel caso di pile, farmaci e RAEE).
5. Nel dettaglio, i rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti come segue:
 - a) Batterie e Pile:
 - I. gli utenti devono obbligatoriamente conferire le batterie e le pile a secco scariche utilizzando gli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presso il centro di raccolta comunale, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, foto-ottica ed altri esercizi dove si effettua la vendita dei suddetti materiali;
 - II. nei suddetti centri, opportunamente segnalati e pubblicizzati, sono disponibili allo scopo appositi contenitori in materiale idoneo ad evitare dispersioni;
 - b) Farmaci:
 - I. gli utenti devono obbligatoriamente conferire medicinali e prodotti farmaceutici scaduti, di cui desiderano disfarsi, presso il centro di raccolta comunale e negli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presenti presso le farmacie;
 - c) Contenitori etichettati "T" e/o "F":
 - I. gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori, presso il centro di raccolta comunale, i prodotti ad uso domestico sulle cui confezioni sono riportati i seguenti simboli:
 - simbolo indicante una fiamma stampata in nero su fondo giallo-arancione e/o scritta "F" (prodotto facilmente infiammabile);
 - simbolo di un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo-arancione e/o scritta "T" (prodotto tossico).In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, anche se praticamente vuoti, che contenevano prodotti infiammabili, solventi, acidi, diluenti, vernici o smalti, prodotti per il giardinaggio domestico, piccole manutenzioni e lavori domestici, per attività del tempo libero e/o hobbistica;
 - d) Altri rifiuti pericolosi ad uso domestico:

- I. gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori presso il centro di raccolta comunale anche altri rifiuti pericolosi di uso domestico quali: lampade a scarica (neon), accumulatori al piombo, oli minerali esausti, stracci imbevuti di solvente ed altri prodotti etichettati come pericolosi, riconoscibili dalla caratteristica stampa di colore nero su sfondo giallo-arancione e/o scritta "Xi" (irritante), "Xn" (nocivo), "C" (corrosivo) ed "O" (ossidante).

ARTICOLO 16

CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta da parte delle utenze domestiche presso il centro di raccolta comunale, oppure, può essere richiesto il ritiro domiciliare da parte del gestore del servizio. È vietato a chiunque di depositare rifiuti ingombranti su suolo pubblico, anche nelle vicinanze dei contenitori stradali.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è gratuito per le utenze domestiche, sia che conferiscano direttamente al centro di raccolta comunale, sia che venga effettuato il ritiro a domicilio su chiamata da parte del gestore del servizio.
4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnate ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente, e comunque in accordo alla vigente normativa. Qualora non avvenga un nuovo acquisto, devono essere conferite presso la il centro di raccolta comunale, oppure, qualora si tratti di rifiuto RAEE ingombrante, può essere richiesto il ritiro domiciliare da parte del gestore del servizio. È vietato a chiunque di depositare rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche su suolo pubblico, anche nelle vicinanze dei contenitori stradali.
5. Il conferimento deve essere effettuato dal proprietario o persona da lui delegata.
6. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer e relativi accessori;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria e climatizzatori;
 - f) elettrodomestici, radio, cellulari, utensili elettrici, fotocopiatrici, fax.
7. Il servizio di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è gratuito per le utenze domestiche che conferiscano al centro di raccolta comunale.

ARTICOLO 17

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio residui di potatura e sfalci di giardini, orti ed aree alberate costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere conferiti presso il

centro di raccolta comunale oppure gestiti tramite compostaggio domestico in conformità all'art. 21 del presente Regolamento.

2. Nel caso di conferimento al servizio pubblico, è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi, orti e giardini, nelle zone dove è attiva la raccolta differenziata della frazione organica e vegetale, secondo le modalità predisposte al riguardo.
3. Gli utenti delle zone dove non è attiva la raccolta differenziata della frazione organica possono conferire i rifiuti vegetali presso il Centro di Raccolta, negli appositi spazi e cassoni dedicati.
4. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde prodotti da imprese, sono assimilati esclusivamente nel rispetto dei criteri quantitativi di cui al precedente articolo 8. Non si applica il limite di quantità ai rifiuti vegetali prodotti da attività effettuate per conto dell'amministrazione comunale, conferiti in maniera differenziata negli appositi centri di raccolta.
5. È vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori stradali adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti, fatte salve diverse disposizioni indicate dal gestore.

ARTICOLO 18

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

1. Il centro di raccolta comunale rientra tra gli impianti connessi al sistema di gestione dei rifiuti e sono luoghi costituiti da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel Comune di Montevarchi, accessibile al conferimento in determinati orari, presidiata da personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sulle corrette modalità di conferimento rifiuti da parte degli utenti.
2. In particolare, la raccolta presso tale centro riguarda alcune tipologie di rifiuto, tra cui quei rifiuti per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro caratteristiche qualitative e/o quantitative.
3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
4. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità (albo pretorio comunale, giornali, web, mass-media, ecc.).
5. È vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata ubicati all'interno del centro di raccolta comunale rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. È vietato depositare all'esterno del centro di raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

ARTICOLO 19

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero ed allo

smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254, nonché a quanto previsto dalle norme di Polizia mortuaria.

ARTICOLO 20

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI

1. È vietato immettere nel circuito dei rifiuti urbani materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni.

ARTICOLO 21

COMPOSTAGGIO DOMESTICO (AUTOCOMPOSTAGGIO)

1. È consentito e favorito il corretto compostaggio domestico della frazione organica (c.d. "umida"), purché eseguito con le modalità di seguito illustrate:
 - a) ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte;
 - b) il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte domestiche o compostaggio tradizionale) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare;
 - c) non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario;
 - d) la struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi;
 - e) durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - I. provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - II. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - III. assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - IV. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
2. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato ed identificabile. Il Comune ed il gestore del servizio sono comunque esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.

ARTICOLO 22

RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in particolari ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto.

2. Quanto sopra potrà essere attuato con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di trattamento, di ottimizzazione della tutela ambientale e igienico-sanitaria, e di recupero di materia e di energia nelle diverse fasi del trattamento dei rifiuti.

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO

ARTICOLO 23 SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato consiste nelle operazioni di rimozione dei rifiuti su strade e piazze compresi marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico, ecc.
2. Il gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune e/o dall'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, nonché dei livelli organizzativi conseguiti nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel contratto di servizio.
3. Il servizio viene effettuato su strade comunali.
4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di Igiene e di Polizia Locale del Comune, oppure le disposizioni del competente Ufficio comunale. Le operazioni si dividono in spazzamento manuale e meccanico.
5. Lo spazzamento manuale consiste nella rimozione dei rifiuti realizzata da uno o più operatori ecologici con attrezzi manuali.
6. Lo spazzamento meccanico consiste nella rimozione dei rifiuti attraverso l'impiego di macchine spazzatrici.
7. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento, possono essere vietati, in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici, e ne viene data comunicazione mediante Ordinanza e l'apposizione di segnaletica stradale.
8. Sono vietate altresì la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia, e la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio e disinfezione degli stessi.
9. Per particolari esigenze di pulizia il Comune può effettuare, direttamente o tramite il gestore del servizio, interventi occasionali e mirati.
10. I soggetti, pubblici e privati, proprietari di strade hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle stesse compresa la rimozione di qualsiasi rifiuto abbandonato nella pertinenza della carreggiata, nelle banchine o nei fossi adiacenti.
11. Per lavaggio stradale si intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche, lavaggio e disinfezione di vicoli, secondo modalità di esecuzione e frequenza di

intervento definite in base all'utilizzo del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale, alle condizioni metereologiche e a quanto previsto dal contratto di servizio.

ARTICOLO 24

CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, sono installati appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche.
2. È vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, nonché danneggiarli, ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

ARTICOLO 25

FIERE E MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, così come i venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre o esposizioni, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi e devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli unicamente nelle forme previste dal presente regolamento. L'area occupata deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
2. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale, con un preavviso di 15 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
3. La pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi, durante e dopo l'uso.
4. È previsto un servizio apposito di raccolta dei rifiuti e di spazzamento immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze previste dalla Amministrazione Comunale.
5. Per quanto riguarda il mercato settimanale ed altre manifestazioni simili la raccolta dei rifiuti avviene per flussi separati come per la restante parte dei rifiuti urbani ed in armonia con il sistema di raccolta dei rifiuti del Comune.
6. I commercianti ambulanti, gli organizzatori della manifestazione, festa popolare, ecc. sono tenuti a conferire i rifiuti in forma separata e suddivisi per frazioni merceologiche all'interno di appositi sacchetti, bidoni, cassonetti, contenitori dedicati, oppure in forma sfusa, esposti secondo le modalità concordate, avendo cura di mantenere adeguate condizioni di pulizia del suolo.
7. Le frazioni merceologiche generalmente raccolte sono carta e cartone, legno, plastica, scarti compostabili (organico e verde) e indifferenziato.
8. Le modalità di conferimento specifiche dei rifiuti sono comunque indicate nel dettaglio ai commercianti ambulanti, agli organizzatori della manifestazione, festa popolare, ecc. dal Comune di concerto con il gestore del servizio e l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud.

9. I commercianti ambulanti di ortofrutta ed i florovivaisti sono tenuti a prestare particolare attenzione affinché la pavimentazione della superficie occupata non venga imbrattata dai rifiuti putrescibili prodotti.

ARTICOLO 26

DIVIETO DI ABBANDONO E DI IMBRATTAMENTO

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del medesimo Decreto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. Nel caso di rifiuti di qualsiasi natura, abbandonati o scaricati abusivamente su aree pubbliche e ad uso pubblico, compete al Comune mediante il gestore del servizio lo smaltimento, salvo rivalsa dei costi del servizio ed applicazione delle sanzioni previste dalle norme a carico di chi ha commesso l'abuso.
3. È vietato altresì abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
4. È vietato, inoltre, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
5. Per quanto concerne la gestione degli pneumatici fuori uso si rimanda all'art. 228 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché alle disposizioni normative contenute nel D.M. 11/04/2011 n. 82.
6. Per quanto non previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo si rimanda alle disposizioni normative contenute nel D.lgs. 209/2003 e s.m.i. e nel D.lgs. 152/2006 all'art. 231.
7. È vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche, nonché il suolo pubblico.

ARTICOLO 27

CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo eventualmente ad adeguata pulizia, portando sempre al seguito l'ideale attrezzatura per la rimozione ed asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui le stesse vengano depositate nei cestini portarifiuti, devono essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.

ARTICOLO 28

PULIZIA DEI FABBRICATI E AREE CONTIGUE, E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di

rifiuto, anche se abbandonati da terzi. A tale scopo essi devono dotarle di eventuali recinzioni, canalette di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di colpa o dolo ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
3. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

ARTICOLO 29

AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. I proprietari dei cantieri in esercizio, nonché di quelli da considerarsi ormai chiusi per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso agli estranei e l'abbandono incontrollato di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
2. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i suddetti siti, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte dalla normativa attuale del settore igienico-sanitario.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra, ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività rimuovendo terra, sabbia, ghiaia e altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere, e in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere, né rifiuti.

ARTICOLO 30

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, chioschi, alberghi, trattorie, ristoranti, piscine, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate.
2. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso: i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
3. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali, piscine e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, gelati, ecc. risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui

alimentari, ecc.), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori. Alla chiusura quotidiana dell'attività l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.

4. I gestori di esercizi pubblici e attività commerciali che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, occupano il medesimo come spazio di attesa o di consumazione per i clienti sono tenuti alla pulizia quotidiana del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
5. È obbligo dei titolari e/o gestori di tali strutture informare la clientela ad incentivare la separazione dei rifiuti riciclabili mediante appositi bollettini e adeguate indicazioni.

ARTICOLO 31

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti o negli appositi contenitori per la raccolta delle principali frazioni merceologiche, o con diverse modalità concordate di concerto con il gestore del servizio, il Comune e l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud.

ARTICOLO 32

AREE DI SCARICO, TRASPORTO MERCI E DEAFFISSIONE MANIFESTI

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, e deaffissione di manifesti, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate. Lo stesso è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico-scarico e a provvedere al corretto conferimento, ovvero smaltimento nel caso in cui si tratti di rifiuti speciali.
2. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso, come previsto dalla normativa vigente, ed eventualmente, in caso contrario, deve intervenire per rimuoverli.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune o dal gestore del servizio raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

ARTICOLO 33

POZZETTI STRADALI E FONTANE

1. Sono mantenuti sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Comune provvede a far effettuare la pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei

responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

ARTICOLO 34

CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità previste dal Regolamento CE del 21.10.2009, n. 1069 e dalle linee guida per l'applicazione del medesimo predisposte da parte del Ministero della Salute.

ARTICOLO 35

MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE

1. Chiunque, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (fioriere, vasi, ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvede alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

ARTICOLO 36

ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su strade, vie e piazze pubbliche;
 - b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
 - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

ARTICOLO 37

ALTRI SERVIZI AMBIENTALI

1. Sono di competenza del Comune, che li svolge direttamente, ovvero attraverso il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, oppure attraverso aziende private mediante apposite convenzioni, i seguenti servizi di igiene ambientale:
 - a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie di acque meteoriche in strade ed aree pubbliche;
 - b) pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;

- c) potatura nelle aree verdi comunali, taglio dell'erba e diserbo meccanico periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi;
- d) deaffissione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri;
- e) pulizia delle aree di mercato;
- f) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
- g) pulizia delle aree cimiteriali;
- h) altri servizi determinati con apposito provvedimento.

TITOLO IV DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 38 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento.
2. L'accesso ai servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai cittadini residenti o dimoranti nel Comune di Montevarchi.
3. Le utenze devono effettuare operazioni di selezione a monte dei rifiuti prodotti e di conferimento differenziato negli appropriati contenitori, con le modalità previste all'art. 12, comma 1 del presente Regolamento, e comunque secondo le indicazioni fornite dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
4. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi della normativa vigente;
 - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori;
 - c) richiedere a terzi di consegnare i rifiuti che si stanno conferendo presso il centro di raccolta comunale, e viceversa consegnare i propri rifiuti a persone che sostano fuori dal centro di raccolta comunale;
 - d) l'esposizione di sacchetti o contenitori di rifiuti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti;
 - e) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'utilizzo, quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o scarichi difformi dal Regolamento;
 - f) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
 - g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
 - h) l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private senza averne data preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale ed aver ottenuto l'approvazione;
 - i) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di trattamento rifiuti;
 - j) il trattamento di rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;

- k) effettuare in maniera non idonea la pratica del compostaggio domestico, il quale dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio dovrà essere avvertito il gestore del servizio che provvederà a consigliare la tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolubili, potrà richiedere lo spostamento o adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l'insediamento;
- l) gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura;
- m) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

ARTICOLO 39

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria.
2. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune può attivare la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento applicando, in caso di inadempienza, le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal Regolamento stesso.
3. Le Autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.
4. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Dirigente delegato, con propria Ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
5. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
6. Nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 4, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato l'abbandono qualora quest'ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le Autorità competenti.
7. Se ritenuto utile il Comune di Montevarchi promuove, anche in forma associata con altri Enti Locali territoriali, un servizio di vigilanza ecologica svolto da volontari (come ad esempio l'istituzione e l'utilizzo delle guardie volontarie ambientali), secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

ARTICOLO 40 SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal Codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Articolo / Normativa di riferimento	Oggetto dell'Articolo	Violazione / Infrazione	Sanzione minima	Sanzione massima
Art. 255 D. lgs. 152/2006 e s.m.i.	Abbandono di rifiuti	Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2.	€ 300,00 (€ 600,00) *	€ 3.000,00 (€ 6.000,00) *
Art. 10 commi 5, 6 e 7 del presente Regolamento	Prescrizioni generali per il Conferimento	Divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale; divieto di incendio dei rifiuti; divieto di immissione nei contenitori di prossimità residui liquidi o semiliquidi.	€ 300,00 (€ 600,00) *	€ 3.000,00 (€ 6.000,00) *
Art. 26 commi 3 e 4 del presente Regolamento	Divieto di abbandono e di imbrattamento	Divieto di abbandono dei veicoli fuori uso e loro parti.	€ 300,00 (€ 600,00) *	€ 3.000,00 (€ 6.000,00) *
Art. 9 comma 10 del presente Regolamento	Prescrizioni generali per il Conferimento	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 100,00	€ 500,00
Art. 26 comma 7 del presente Regolamento	Divieto di abbandono e di imbrattamento	Divieti di imbrattamento.	€ 100,00	€ 500,00
Art. 8 commi 6 e 10 del presente Regolamento	Assimilazione di Rifiuti Speciali a Rifiuti Urbani	Violazione degli obblighi di assimilazione secondo i criteri indicati.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 14 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti Speciali assimilati agli Urbani	Violazione dell'obbligo di conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le modalità previste all'art. 7.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 15 comma 5 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti Urbani pericolosi	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 16 commi 1, 2 e 4 del presente Regolamento	Conferimento di Rifiuti Ingombranti e di Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 17 comma 5 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti Urbani vegetali	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 300,00

Art. 18 comma 5 del presente Regolamento	Centro di Raccolta Comunale	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 19 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti provenienti da Esumazioni ed Estumulazioni	Violazione dell'obbligo di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 20 comma 1 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti Inerti	Divieto di immettere nel circuito dei rifiuti urbani materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 25 del presente Regolamento	Fiere e Mercati	Violazione dell'obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 29 del presente Regolamento	Aree pubbliche occupate da Cantieri	Violazione dell'obbligo di pulizia di tali aree.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 30 del presente Regolamento	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	Violazione dell'obbligo per i gestori dei pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite, nonché di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 31 del presente Regolamento	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie	Violazione dell'obbligo di pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta, nonché di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 32 del presente Regolamento	Aree di scarico, Trasporto merci e Deaffissione manifesti	Violazione dell'obbligo per chi esegue tale attività di pulire l'area interessata, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 21 del presente Regolamento	Compostaggio domestico (Autocompostaggio)	Violazione dell'obbligo di corretta modalità di effettuazione del compostaggio domestico.	€ 25,00	€ 150,00
Art. 23 commi 7 e 8 del presente Regolamento	Spazzamento e Lavaggio strade	Divieto di sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia; divieto di sosta negli spazi pubblici durante la pulizia stradale e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio e disinfezione degli stessi.	€ 25,00	€ 150,00
Art. 24 comma 2 del presente Regolamento	Cestini portarifiuti	Divieto di conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, nonché danneggiarli ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura sugli stessi.	€ 25,00	€ 150,00
Art. 27 del presente Regolamento	Conduzione di animali	Violazione dell'obbligo di corretta conduzione di animali domestici.	€ 25,00	€ 150,00

Art. 28 commi 1 e 2 del presente Regolamento	Pulizia dei fabbricati e aree contigue, e dei terreni non edificati	Violazione dell'obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da rifiuti.	€ 25,00	€ 150,00
Art. 33 comma 2 del presente Regolamento	Pozzetti stradali e fontane	Divieto di abbandono rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.	€ 25,00	€ 150,00
Art. 34 del presente Regolamento	Carogne di animali	Violazione dell'obbligo di conferimento secondo le modalità previste da ASL e/o da Leggi di settore.	€ 25,00	€ 150,00
Art. 35 del presente Regolamento	Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale	Violazione dell'obbligo di rimozione dei manufatti rotti posti su suolo pubblico.	€ 25,00	€ 150,00

* nel caso si tratti di Rifiuti pericolosi

2. Per qualsiasi altra violazione alle norme contenute nel presente Regolamento non sanzionata al comma 1 è stabilita una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nelle Ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente Regolamento è stabilita una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 41 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Ai sensi della normativa vigente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, Ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. Dette Ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Salute entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Il Sindaco può anche emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza.
4. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ARTICOLO 42 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE

1. Il Comune cura in coordinamento con l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud e/o con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

ARTICOLO 43
DANNI E RISARCIMENTI

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

ARTICOLO 44
NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di trattamento dei rifiuti, nonché quelle non incompatibili contenute in altri Regolamenti comunali.
2. Il presente Regolamento abroga le precedenti versioni dello stesso documento approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 5 aprile 1991 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 maggio 1998 ed ogni altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile con quanto previsto in tale documento.
3. Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative comunitarie, nazionali e regionali di settore, nonché con i contenuti del contratto di servizio stipulato dal gestore.

ARTICOLO 45
VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa.